



CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI € 2.000.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL’ESECUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI A VANTAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AREA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO CONTRATTUALE	
Art. 2 CONDIZIONI CONTRATTUALI	
Art. 3 RESTITUZIONE DELLA SOMMA	
Art. 4 GARANZIA	
Art. 5 ONERI ED OBBLIGHI	
Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 7 ONERI E SPESE	
Art. 8 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
Art. 9 RINVIO ALLE ALTRE NORME	

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto di mutuo dell'importo di € 2.000.000,00 finalizzato all'esecuzione di opere ed impianti a vantaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Art. 2 - Condizioni

Il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dalle norme del codice civile e dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006.

L'importo del mutuo perfezionato, sarà versato, in una o più erogazioni, sulla base della semplice richiesta scritta del Mutuatario, solo dopo che sarà pervenuto alla Banca mutuante la copia del contratto di mutuo e la documentazione concernente il perfezionamento della garanzia di cui al successivo art. 4.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

- **Tasso fisso:** parametro spread max 1,70% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 12.07.2010 - art. 2 – comma 1 – lettera c) su Interest Rate Swap 12y del giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo;
- **Durata:** 10 anni;
- **Rate semestrali** posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno;
- **Decorrenza** ammortamento: 1 gennaio 2013.
- **Rimborso** della quota capitale alla francese (crescente);
- **Arrotondamento** sulla determinazione finale del tasso (tasso fisso + spread) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali;
- **Estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso:** nessuna penale, o commissioni, fatta eccezione di: un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all'IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b);
- La presentazione dell'offerta è vincolante per l'offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato.

Art. 3 Restituzione della somma

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e quindi dal 1° gennaio 2013. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Gli oneri di restituzione sono calcolati tenuto conto delle somme realmente erogate al mutuatario fermo restando che alla scadenza dei due anni dalla data di stipula, l'istituto mutuante, anche senza specifica richiesta accrediterà interamente l'importo del mutuo.

Art. 4 Garanzia

Il finanziamento ed il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo è garantito con il rilascio di delegazione di pagamento irrevocabile rilasciata a carico di un istituto di credito che abbia operatività su conto corrente bancario destinato a ricevere i corrispettivi del servizio idrico integrato.

La delegazione sarà rilasciata per il pagamento alla scadenza, delle rate semestrali comprensive di capitale ed interesse.

L'appalto oggetto del presente bando è finanziato con fondi della Società appaltante costituiti dai corrispettivi del servizio idrico integrato. L'Autorità di Settore che ha competenza a determinare la tariffa del servizio idrico integrato include i costi di ammortamento e finanziari di cui al presente bando, quale componenti della tariffa del servizio, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.154 del D.Lgs.152/2006 e del metodo Normalizzato di cui al DM LL.PP. 1.8.1996.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

L'Istituto Bancario aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'Istituto bancario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio, compresi l'eventuale cambiamento della ragione sociale, il codice IBAN, ecc.

Obblighi specifici del "Mutuatario"

Il "Mutuatario" si obbliga ad effettuare presso l'Istituto mutuante i pagamenti dipendenti dal contratto di mutuo, nonché a garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati.

ART. 6 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del soggetto appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della parte mutuante, qualora l'istituto bancario aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Istituto mutuante nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Istituto mutuatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

La Banca aggiudicataria avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del soggetto appaltante nel contratto di mutuo.

Art. 7 Oneri e spese

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali e fiscali.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Per gli effetti del contratto di mutuo e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente mutuatario e l'ente mutuante eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi quali indicate nelle comparizioni in sede di stipula del contratto di mutuo.

Per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto di mutuo sarà competente il **Foro di Vallo della Lucania**.

Art. 9 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio al Bando di gara, alle Leggi e, per quanto applicabile, alle disposizioni del Codice Civile.